

Spettabile  
**Clienti**  
Loro sedi

Venezia, 14 maggio 2020

**Oggetto: Decreto Rilancio**

È stato approvato, nella serata di ieri, 13 maggio, il c.d. “Decreto Rilancio”.

In questo primo contributo una sintesi di alcune delle principali novità previste.

<b>Versamento Irap</b>	Non è dovuto il versamento del <b>saldo Irap 2019</b> e della <b>prima rata dell’acconto</b> , dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.
<b>Contributo a fondo perduto</b>	È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, <b>se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019</b> . L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
<b>Credito d’imposta locazioni</b>	Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un <b>credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili</b> a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,



	<p>comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno <b>dei mesi di marzo, aprile e maggio.</b></p>
<p><b>Reddito di emergenza</b></p>	<p>È riconosciuto un <b>reddito straordinario</b> ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).</p>
<p><b>Indennità di 600 euro</b></p>	<p>Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, <b>la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</b> Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di <b>almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020</b>, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>
<p><b>Indennità a favore dei lavoratori domestici</b></p>	<p>Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>
<p><b>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico</b></p>	<p>Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti</p>



	fotovoltaici.
<b>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b>	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
<b>Proroga dei termini di versamento</b>	I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il <b>16 settembre 2020</b> .
<b>Trasmissione telematica dei corrispettivi</b>	Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
<b>Lotteria degli scontrini</b>	È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".
<b>Pagamento avvisi bonari</b>	È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
<b>Proroga termini versamento adesioni e</b>	Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al



<b>mediazioni</b>	recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.
<b>Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini</b>	Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto

